

L. 23/12/1999, n. 488

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1999, n. 302, S.O.

26. Acquisto di beni e servizi ⁽⁹⁴⁾.

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica. Ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate con una o più imprese alle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente ⁽⁹⁵⁾.

2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'articolo 17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, non è richiesto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello Stato, in luogo dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del medesimo articolo 3 della stessa legge.

3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti ⁽⁹⁶⁾.

3 -bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 ⁽⁹⁷⁾.

4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicità dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti *Internet* di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno ⁽⁹⁸⁾.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalità di attuazione del presente articolo nonché i risultati conseguiti ^{(99) (100)}.

⁽⁹⁴⁾ Rubrica così modificata prima dall'art. 3, comma 166, L. 24 dicembre 2003, n. 350 e poi dall'art. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168.

⁽⁹⁵⁾ Comma così modificato prima dall'art. 58, L. 23 dicembre 2000, n. 388, poi dall'art. 3, comma 166, L. 24 dicembre 2003, n. 350, dall'art. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, dal comma 16- bis dell'art. 1, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, e infine dal comma 155 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 561, della medesima legge n. 228/2012. Con D.M. 24 febbraio 2000 è stato conferito alla CONSIP S.p.a. l'incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato.

⁽⁹⁶⁾ Comma così sostituito prima dall'art. 3, comma 166, L. 24 dicembre 2003, n. 350 e poi dall'art. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, come modificato dalla relativa legge di conversione.

⁽⁹⁷⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168.

⁽⁹⁸⁾ Vedi, anche, il comma 12 dell'art. 11, D.L. 6 luglio 2011, n. 98.

⁽⁹⁹⁾ Per l'attribuzione al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dei compiti spettanti al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi del presente articolo, vedi l'art. 4, D.P.R. 28 aprile 1998, n. 154, nel testo integrato dall'art. 4, D.P.R. 22 marzo 2001, n. 147. Vedi, anche, il comma 226 dell'art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191 e l'art. 1, D.L. 6 luglio 2012, n. 95.

⁽¹⁰⁰⁾ Il presente articolo era stato abrogato dal *comma 209 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*, con la decorrenza ivi indicata. L'abrogazione non è più prevista dalla nuova formulazione del citato comma 209, come modificato dal comma 6- bis dell'art. 15, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, aggiunto dalla relativa legge di conversione.